

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 18.02.2011 presso i locali della sede dell'Associazione Palio dei Castelli, siti in Piazzetta Largo Croce Verde n. 14 di San Severino Marche, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci alle ore 21.00 in prima convocazione e alle ore 22.00 in seconda convocazione per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione modifiche Statuto Associazione Palio dei Castelli.
- Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Sig. Fabio Orlandani e funge da Segretaria la Sig.ra Sparvoli Graziella. Alle ore 21.10 in prima convocazione essendo presenti più della metà dei Soci iscritti regolarmente il Presidente dichiara aperta l'Assemblea. Si passa subito al primo punto dell'ordine del giorno e cioè approvazione modifiche dello Statuto. Si legge articolo per articolo e su ogni articolo ci si sofferma chiedendo ai presenti se viene approvato o meno. A termine della lettura di tutti e 19 articoli che compongono lo Statuto il Presidente Sig. Fabio Orlandani chiede ai Soci presenti se approvano o meno tale Statuto e chiede loro di alzare la mano per approvazione. All'unanimità i soci presenti approvano il nuovo Statuto. Si chiede inoltre ai presenti di alzare la mano chi fosse contrario, nessuna mano alzata pertanto nessun contrario. Il Presidente pertanto dichiara che tale Statuto per volontà di tutti i Soci presenti viene approvato e sarà sua cura andarlo a registrare all'Ufficio Registro di Tolentino. Non essendovi nessun altro argomento in merito per quanto riguarda varie ed eventuali, il Presidente alle ore 23.30 dichiara sciolta l'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Fabio Orlandani

La Segretaria

Sparvoli Graziella



Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Macerata
 Ufficio Territoriale di Tolentino

Reg. in data	4 MAR. 2011	Registro	€ 168,00
Al n.	426	Imposta	€
Mod.	3	Costo	€
Esate	<i>Centosettantadue</i>	Bollo	€
		<i>P66</i>	€ 4,13
			€
		Tot. Gen.	€ 172,13



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale. (Augusta Robimarga)



STATUTO

ART. 1

(Denominazione-sede-durata)

- 1) - E' costituita l'Associazione "Palio dei Castelli" con lo scopo di organizzare e curare la festa del Patrono S. Severino Vescovo (settimana a cavallo dell' 8 Giugno); **altre** manifestazioni culturali e mostre, con il compito di riscoprire, ripristinare, **mantenere**, valorizzare e tutelare le manifestazioni storiche, diffondere aspetti culturali e spettacolari legati al passato della Città.
- 2) - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti che, **approvati** secondo le norme statutarie ne diventano parte integrante e sostanziale.
- 3) - L'Associazione ha sede a San Severino Marche, Piazzale Largo Croce Verde n. 14.
- 4) - L' Associazione ha la durata illimitata.

ART. 2

(Finalità)

- 1 - L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per fini di solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di lucro, **democraticità** della struttura elettiva e gratuità delle cariche sociali.
- 2 - L'Associazione opera in maniera specifica nell'ambito della manifestazione storica e culturale ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti tesi a valorizzare e qualificare la manifestazione storica, che costituisce un fattore di identità per la comunità locale ed innesca forti dinamiche di socializzazione, solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali; a) rievocare il passato; b) dare vita ad una festa legata ad antiche tradizione in onore del Santo Patrono; c) unire quartieri e castelli in una comunità più viva.
- 3 - La manifestazione storica che è a cavallo dell' 8 giugno è costituita: da Corteo Storico, offerta dei ceri, corsa delle Torri, giochi popolari: essa si svolgerà secondo le norme che faranno parte integrante del presente statuto e secondo il regolamento **redatto** dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà arricchire la **manifestazione** con altre iniziative.
- 4 - I quartieri e le frazioni sono contraddistinti da propri simboli e colori. Per dare **maggiore** importanza alla manifestazione si potrà estendere ai comuni vicini il diritto di partecipare alla Manifestazione secondo un regolamento che redigerà il Consiglio Direttivo.

- 5 - L'Associazione per perseguire gli scopi sociali si propone di:
- a) fare memoria del passato, riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura di oggi;
 - b) promuovere durante l'anno manifestazioni, convegni, conferenze e mostre;
 - c) promuovere la ricerca del passato e delle radici storiche della comunità, attraverso la promozione di eventi spettacolari centrati sulle rievocazioni storiche;
 - d) favorire gli scambi culturali;
 - e) sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà;
 - f) promuovere la creazione di organismi locali per lo sviluppo e la tutela di giochi e manifestazioni storiche.
- 6 - L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare alla collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini.

ART. 3

(Componenti dell'Associazione)

- 1 - L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.
- 2 - Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che sono in regola con le quote sociali.
- 3 - Tutti i Soci iscritti maggiorenni godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali.
- 4 - Tutti i Soci maggiorenni e iscritti da almeno un anno hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 5 - Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni e coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura mediante comunicazione al Presidente dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per le Elezioni.

ART. 4

(Risorse economiche e patrimonio)

- 1 - Il patrimonio sociale indivisibile è costituito:
 - a) dalle quote sociali dei soci;
 - b) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsioni o spese future;

- c) da sponsorizzazioni o sussidi di enti;
 - d) da contributi o donazioni.
- 2 - E' fatto divieto assoluto distribuire fra i soci anche in modo indiretto, eventuali utili, avanzi di gestione o riserve. Verrà costituito un fondo accantonamento residui attivi che verrà utilizzato per il proprio fine negli anni successivi.

ART. 5

(Organi dell'Associazione)

- 1 - Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Collegio dei revisori dei Conti;
- 2 - Tutte le cariche sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del mandato e per l'espletamento di incarichi, purchè autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

(Assemblea dei Soci)

- 1 - L'Assemblea generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2 - Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:
- a) Elezione del Consiglio Direttivo;
 - b) L'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
 - d) Elezione del Revisore dei Conti;

ART. 7

(Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

- 1 - L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede Sociale almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e nella stessa sede si darà luogo all'approvazione del Bilancio Preventivo. L'Assemblea dovrà svolgersi entro il mese di Marzo di ogni anno.
- 2 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con almeno 20 (venti) giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta, spedita con lettera. La comunicazione conterrà l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima convocazione che di eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare;
- 3 - L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci, in regola con il pagamento della quota annuale, non sono ammesse deleghe e in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei convenuti ;
- 4 - Le votazioni dovranno procedersi a scrutinio segreto e ciascun socio potrà esprimere un massimo di 10 (dieci) preferenze;
- 5 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, in caso di elezioni viene nominato un Presidente di Assemblea e di seggio e due scrutatori. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario dell'Associazione, firmati dallo stesso e dal Presidente e contengono il dispositivo di ogni delibera presa. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.
- 6 - L'Assemblea è convocata in via straordinaria:
 - a) per deliberare le modifiche statutarie dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione o la revoca del Direttivo in carica;
 - b) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.



ART. 8

(Il Presidente)

- 1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni;
- 2 - Il Presidente sovrintende all'andamento generale dell'Associazione, vigila sulle sue strutture e servizi, determina i criteri organizzativi che garantiscono all'Associazione, efficienza, efficacia e funzionalità. Promuove e coordina l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza processuale attiva e passiva ad ogni effetto di legge e ne firma gli atti. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei due Vicepresidenti. Per motivi di urgenza il Presidente può assumere tutti i provvedimenti che ritiene necessari, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di ratifica alla prima seduta utile dello stesso;
- 3 - Il Presidente provvede inoltre:
 - a) a convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
 - b) ad eseguire le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo;
 - c) a firmare gli atti relativi alla gestione dell'Associazione anche a mezzo dei componenti il Consiglio Direttivo da lui delegati;
 - d) ad esercitare, previa deliberazione del Consiglio Direttivo le azioni possessorie e cautelari nell'interesse dell'Associazione;
 - e) a stipulare convenzioni o contratti deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Il Consiglio Direttivo)

- 1 - Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni con diritto di eleggibilità ed è costituito da n. 15 (quindici) membri scelti tra i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il numero maggiore di preferenze, in caso di parità risulterà eletto il più anziano.
- 2 - Il Consiglio Direttivo nella prima seduta convocata entro 10 (dieci) giorni dalla data di elezione nomina: il Presidente, due Vicepresidenti uno dei quali con funzione di Vicario. Nella stessa seduta nomina il Segretario, il Tesoriere, il Magazziniere, il Coordinatore dei gruppi, il Coordinatore dei giochi storici, due Guardarobiere per i costumi, e altri incarichi che si riterranno utili e indispensabili;

3 - E' di competenza del Consiglio Direttivo:

a) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e al compimento di tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto dell'Assemblea dei Soci;

b) riferire annualmente all'Assemblea dei Soci sulla propria attività, attuarne gli indirizzi generali e svolgere azione propositiva e di impulso della stessa;

c) predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

d) adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio, sottoponendole a ratifica della prima successiva Assemblea dei Soci.

ART. 10

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

- 1 - Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni. Almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio il Presidente provvede alla redazione di una relazione sulla propria gestione e alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.
- 2 - Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità e comunque almeno una volta ogni tre mesi, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti. La convocazione della riunione può essere fatta per posta, a mezzo fax, posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3 - La scelta degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno, spetta al Presidente o su proposta dei richiedenti come previsto dal punto precedente. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione (da indirsi almeno un'ora dopo la prima convocazione), qualunque sia il numero dei presenti e comunque non inferiore ad 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 4 - Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti: le deliberazioni vincolano l'intero Consiglio.
- 5 - Le dimissioni o la cessazione della carica di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio e del Presidente il quale deve convocare quanto prima l'Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni. Nelle more delle nuove nomine, il Presidente e il Consiglio Direttivo potranno svolgere soltanto mansioni di ordinaria amministrazione da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio Direttivo.
- 6 - Il Consigliere che senza giustificato motivo, non interviene a più di tre sedute decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

- 7 - Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti dall'Assemblea dei Soci.
- 8 - Il Consiglio Direttivo e il Presidente restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

ART. 11

(Il Tesoriere)

- 1 - Il Tesoriere è responsabile del capitale sociale, che deve tenere a proprio rischio e pericolo.
- 2 - Il Tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili di entrate e uscite con i relativi bilanci preventivo e consuntivo. Le scritture contabili, i bilanci e le loro eventuali variazioni devono essere messe a disposizione del Revisore dei Conti.
- 3 - Il Tesoriere effettua i pagamenti su autorizzazione del Presidente.

ART. 12

(Il Segretario)

- 1 - Il Segretario coadiuva il Presidente negli adempimenti di segreteria e di coordinamento della manifestazione storica, redige i verbali delle riunioni e tiene in ordine i libri dei soci.
- 2 - Provvede ad inviare le dovute comunicazioni di convocazione per il Consiglio Direttivo o per l'Assemblea dei Soci.

ART. 13

(Revisore dei Conti)

- 1 - Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea dei Soci. Resta in carica 4 (quattro) anni ed ha il compito di esaminare le scritture contabili, i bilanci dell'Associazione e redigere una relazione scritta da allegare al Bilancio Consuntivo.
- 2 - Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto ma con facoltà di parola.
- 3 - La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere .
- 4 - Il Revisore dei Conti, almeno trimestralmente può verificare le scritture contabili.

ART. 14

(Magazziniere)

- 1 - Il Magazziniere ha il compito di custodire tutta l'attrezzatura dell'Associazione, che viene usata per lo svolgimento della Manifestazione e di tutta quella attrezzatura che si trova nei locali dell'Associazione. Per la custodia dei costumi può essere coadiuvato da una o due guardarobiere.
- 2 - Il Magazziniere deve tenere un registro di inventario sempre aggiornato; ogni qualvolta egli consegna del materiale (sempre dietro autorizzazione del Presidente) deve redigere una ricevuta di consegna e al ritorno del materiale ritirare la ricevuta. Nel casochè il bene non venga riconsegnato o non vi fosse ricevuta o registrazione il Magazziniere ne risponde in proprio.

ART. 15

(Commissione Quartieri)

- 1 - La Commissione è composta da un rappresentante di un Castello o Quartiere partecipante alla Manifestazione che si svolgerà nella settimana a cavallo dell' 8 Giugno.
- 2 - La commissione collabora con il Consiglio Direttivo per la Manifestazione di rievocazione storica ovvero manifestazione di tipo rievocativo nella quale gli eventi rappresentati sono realizzati generalmente da quartieri o contrade basati sul rapporto fondamentale del volontariato, teso a promuovere, attraverso il coinvolgimento diretto di una grande parte di popolazione, il ricordo di un evento storico, di un personaggio, di un'epoca circoscritta, legati al proprio territorio.
- 3 - La Commissione non è autonoma e viene convocata periodicamente dal Consiglio Direttivo dell' Associazione per discutere la varie fasi di preparazione della Manifestazione.
- 4 - Alla Commissione spetta il compito di:
 - a) selezionare e preparare gli atleti per le varie gare;
 - b) partecipare con i loro figuranti al Corteo Storico;
 - c) partecipare al Palio dei Bambini e ad altri giochi storici che fanno parte della Manifestazione.



ART. 16

(Esercizio Sociale)

- 1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di Marzo dell'anno successivo.

ART. 17

(Modifiche dello Statuto)

- 1 - Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 18

(Scioglimento - Liquidazione)

- 1 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal almeno 3/ (tre quarti) dei soci componenti l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto al voto.
- 2 - In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci, ma su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea dei Soci, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico od analogo settore.
- 3 - La deliberazione di scioglimento deve contenere anche la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.

ART. 19

(Disposizioni di Legge)

- 1 - Per quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le norme di Legge.

San Severino Marche, li 18-02-2011

Il Presidente

Foto Alesandri

Il segretario

Spanoli Graziella